

**Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.**  
**Arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites.**

**52. Sentenza 12 luglio 1916 nella causa Morganti.**

La notifica di atti esecutivi all'estero può essere fatta mediante lettera raccomandata a sensi dell'art. 34 LEF.

A. — Nell'esecuzione N° 1837 promossa dalle sorelle Giovanna, Domenica e Serafina Morganti in Someo contro Epi Morganti di Someo, residente in Crows Landing Stanislaus California, l'ufficio di Vallemaggia, in data del 25 giugno, inviava al debitore il precetto esecutivo, sotto busta ufficiale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La lettera fece ritorno al mittente non aperta coll'indicazione : Rifiutata dal sig. Morganti.

Il 24 marzo le creditrici domandavano il proseguimento dell'esecuzione e, inoltre, che l'avviso di pignoramento fosse notificato al debitore come il precetto e cioè per mezzo postale. Avendo l'ufficio rifiutato di dar seguito alla richiesta sostenendo che il rifiuto di ricevere la lettera raccomandata contenente il precetto esecutivo equivaleva ad una opposizione, le istanti si aggravarono il 7 aprile presso l'Autorità di Vigilanza chiedendo gli venisse ingiunto di dar corso alla domanda di proseguimento.

B. — L'autorità cantonale di vigilanza, con decisione del 17 maggio, respingeva il ricorso annullando l'esecuzione stessa, sulla scorta dei motivi seguenti : L'art. 66 LEF prevede la notifica degli atti esecutivi per mezzo delle autorità del luogo di domicilio del debitore o per posta. Ma la trasmissione al debitore di atto esecutivo

per lettera chiusa, come nella fattispecie, non è regolare. Infatti, a mente dell'art. 72 LEF la notifica del precetto in Svizzera deve farsi, se per posta, « nelle forme stabilite dal regolamento postale per la trasmissione degli atti giudiziari » e il regolamento postale non contempla l'intimazione di questi atti per lettera chiusa. Se dunque questo modo di notificazione non è ammissibile in Svizzera, non lo sarà neppure per l'estero. Ond'è, conchiude l'istanza cantonale, che l'esecuzione dev'essere annullata in toto per irregolarità di notifica del precetto esecutivo.

C. — Contro questa decisione le creditrici ricorrono al Tribunale federale domandandone l'annullazione e chiedendo che venga ingiunto all'ufficio di proseguire l'esecuzione o tanto meno di notificare il pretetto esecutivo in modo legale.

#### Considerando in diritto:

1° — La decisione querelata parte dal concetto che la notifica per posta prevista dall'art. 66 LEF cp. 3 non sia ammissibile se non coll'osservanza delle forme previste dalle leggi e dai regolamenti sulle poste svizzere e che, altrimenti, si debba aver ricorso all'intervento delle autorità di domicilio del debitore.

Questo modo di vedere è erroneo. Esso condurrebbe praticamente a sopprimere la facoltà di notificare gli atti esecutivi per posta nel caso previsto dall'art. 66 cp. 3 e cioè quando il debitore risiede all'estero. Infatti, i disposti della legge e dei regolamenti sulle poste svizzere non sono applicabili che sul territorio svizzero. La loro applicazione è dunque esclusa quando il debitore è domiciliato all'estero, dove deve avvenire la notifica. Ne consegue che la notifica all'estero per mezzo postale non può essere sottomessa, se pure non si voglia sopprimerla, all'osservanza delle forme previste per le notificazioni postali sul territorio svizzero: basterà che essa avvenga mediante lettera raccomandata a sensi dell'art. 34 LEF (vedi JAEGER, OSSERV. 14 all'art. 66).

Nel caso in esame la notifica ebbe luogo per raccomandata con ricevuta di ritorno: è dunque a torto che il giudice cantonale la ritenne irregolare e annullò per questo motivo l'esecuzione: decisione del resto inammissibile anche per il riflesso che l'eccezione di irregolarità della notifica fu sollevata d'ufficio, mentre essa non è d'ordine pubblico.

2° — L'esecuzione e il precetto esecutivo essendo validi, si dovrebbe decidere, se a ragione l'ufficio abbia ricusato il proseguimento dell'esecuzione allegando che nel rifiuto della lettera contenente il precetto si debba ravvedere l'intenzione del debitore di sollevare opposizione: ma questa questione non fu decisa dall'Autorità cantonale, alla quale pertanto gli atti debbono venir rinviati; —

il Tribunale federale  
pronuncia:

Il ricorso è ammesso e, annullata la querelata [decisione, gli atti vengono rinviati all'Autorità cantonale per statuire sulle conclusioni delle ricorrenti tendenti ad ottenere il proseguimento dell'esecuzione.

#### 53. Entscheid vom 30. August 1916 i. S. Müller.

Stellung des Dritteigentümers des Unterpfandes in der Pfandverwertungsabteilung. Derselbe ist nicht nur im Vorverfahren, d. h. in Bezug auf die Zustellung des Zahlungsbefehls und den Rechtsvorschlag, sondern für das ganze Betreibungsverfahren als Betriebener zu betrachten. Daraus folgte Unzulässigkeit der Verwertung der verpfändeten Liegenschaft während eines ihm zukommenden Rechtsstillstands.

A. — Der Rekurrent Hermann Müller-Müller hat s. Z. die ihm gehörende Liegenschaft Sektion III Parzelle 619 des Grundbuchs Basel-Stadt, auf der u. a. eine Hypothe-